

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2014, n. 18-585

L.119/2013 e L.R. n.16/2009:approvazione criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza, svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio. Spesa complessiva di euro 997.338,16 (capitoli vari).

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Vista la Legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti";

vista la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere", che all'articolo 2, comma h) recita: "*promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime*";

vista la Legge regionale 29 maggio 2009, n. 16. "Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio", che all'articolo 3, comma 1 prevede l'istituzione di almeno un centro per ciascuna provincia ed al comma 7, recita "*I Centri assicurano il raccordo con gli enti e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge*";

visto il Regolamento regionale di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 16 novembre 2009, n. 17/R, Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio)", con particolare riferimento all'art. 8, comma 2, in base al quale i Centri possono essere gestiti in forma diretta, oppure tramite appositi accordi, sottoscritti in base alla normativa vigente, con gli enti locali singoli e associati del territorio di riferimento (province, comuni, altri soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali) e le organizzazioni senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri scopi statutari e quale contenuto prioritario della propria attività la lotta alla violenza contro le donne;

vista la L.n.77 del 2013, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011";

vista la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", che individua, tra gli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, "*d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza*";

visto inoltre l'art. 5 bis della L.119/2013, ai sensi del quale:

-Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri anti-violenza e delle case-rifugio in ogni regione,

riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8- 10 novembre 1999.

-I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata;

-I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici;

dato atto che, a seguito dell'approvazione della L.119/2013, la Regione ha preso parte alla rilevazione dati, avviata dalla Commissione Politiche Sociali della Conferenza Stato-Regioni, al fine di definire una prima mappatura dei servizi contro la violenza sulle donne, presenti sul territorio nazionale al 30.10.2013, includendo nella rilevazione, sia i centri a titolarità pubblica (secondo quanto previsto dalla LR 16/2009), sia i centri antiviolenza con "almeno una forma convenzionale con Enti pubblici", nonché le Case Rifugio, quali "strutture residenziali dedicate a tale attività con supporto stabile di personale che provvede alla gestione della casa".

I dati così raccolti sono confluiti nella rilevazione nazionale, in base alla quale è stata formulata la proposta di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ai sensi dell'Intesa CU n. 86 del 10.7.2014, di seguito richiamata.

Sulla base della suddetta mappatura, risultano pertanto attivi sul territorio regionale

- n. 20 Centri Antiviolenza, di cui 15 a titolarità pubblica e 5 a titolarità privata, in possesso di protocolli/accordi con gli enti territoriali;
- n. 7 Case Rifugio, di cui 5 a titolarità pubblica e 2 a titolarità privata,

i suddetti servizi sono presenti in tutte le province, laddove le case rifugio al momento sono presenti nelle sole province di Biella, Cuneo e Torino, secondo quanto meglio specificato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione.

Oltre a tali servizi, esistono sul territorio regionale altri 13 centri/sportelli antiviolenza che non hanno risposto alla rilevazione nazionale o che hanno titolarità privata: questi ultimi non sono stati inseriti nella mappatura in quanto non risultano aver sottoscritto accordi/protocolli con gli enti pubblici, benché in possesso di una significativa esperienza in materia;

dato pertanto atto che, rispetto al fabbisogno individuato in sede di prima attuazione della L.119/2013, di un Centro antiviolenza ogni 400.000 abitanti, la Regione Piemonte risulta dotata di un numero sufficiente di Centri;

accertato che i servizi non sono tuttavia uniformemente presenti e non assicurano in modo omogeneo e diffuso le proprie attività su tutto il territorio regionale, né tutte le funzioni individuate dalla LR 16/2009, pur in presenza di almeno un centro o sportello in ogni ambito provinciale,

accertato, inoltre, che in alcuni casi i servizi non presentano le caratteristiche previste dal Regolamento n. 17/R del 2009 di cui sopra;

accertato che al momento attuale, inoltre, risultano far parte della rete nazionale Antiviolenza 1522 promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità soltanto alcuni centri sul territorio piemontese;

vista l'Intesa CU n. 86 del 10.7.2014, inerente il DPCM avente ad oggetto il riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne ai sensi dell'art. 5 bis comma 2 del DL 93/2913, convertito in L.119/2013;

dato atto che il Piemonte ha concorso al riparto della quota del fondo per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale e per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio già esistenti, di cui all'art. 5 b-bis comma 2 lett b) e c), della L.119/2013;

vista la successiva Intesa CSR n. 97 del 17 luglio u.s, con la quale la Conferenza Stato/Regioni ha preso atto dell'avvenuta rimodulazione delle Tabelle di cui al DPCM di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e contrasto della violenza contro le donne;

dato atto che, a seguito della rimodulazione, la quota spettante alla Regione Piemonte risulta essere di €797.338,16;

verificato che, ai sensi del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.7.2014 avente ad oggetto il riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, le Regioni sono tenute a:

-trasmettere, ai fini del riparto a regime dei fondi statali di cui sopra, al Dipartimento per le Pari Opportunità-Presidenza del Consiglio dei Ministri-le delibere adottate dalla Giunta regionale e dagli organi indicati dai rispettivi ordinamenti regionali per gli interventi di cui all'articolo 2 del presente decreto, il monitoraggio dei trasferimenti delle risorse effettuati dalle Regioni e Provincia Autonome e degli interventi finanziati con le risorse assegnate, nonché i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio, entro il 31 gennaio 2015 (Art. 3, comma 2);

-presentare, in fase di prima attuazione, entro il 30 marzo 2015, una relazione al Dipartimento per le Pari Opportunità concernente le iniziative adottate nell'anno precedente (2014) per contrastare la violenza contro le donne a valere sulle risorse finanziarie ripartite..."(art. 3 comma 1).

Visto che l'art. 3, comma 4, del decreto sopra richiamato, rinvia a successiva Intesa, da sancire in Conferenza Unificata entro il 2014, la definizione dei requisiti minimi richiesti ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio, operanti a livello regionale, per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla L.119 del 15 ottobre 2013;

accertato, inoltre, che il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro l'esercizio finanziario 2014 comporta la revoca dei finanziamenti stessi (art. 3, comma 3);

tutto ciò premesso;

ritenuto di dare attuazione fin d'ora al dettato normativo richiamato, nelle more della definizione dei requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio in sede di Conferenza Unificata, al fine di rispettare la scadenza fissata per l'utilizzo delle risorse entro l'esercizio finanziario 2014, come previsto dal DPCM del 24.7.2014 sopra richiamato (art. 3 comma 3);

ritenuto necessario individuare modalità che consentano di non disperdere il patrimonio di iniziative ed esperienze attivate sul territorio piemontese in attuazione del Piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime di cui alla DGR n. 2-9099 del 7/7/2008, della LR 16/2009 e per iniziativa delle diverse organizzazioni impegnate nel settore, ponendo particolare attenzione ad un efficace raccordo tra le previsioni di cui alla LR 16/2009, al DPGR n.17/R del 2009, al fine di una piena applicazione della recente legislazione nazionale in materia, nelle more dell'adeguamento del dettato normativo regionale;

ritenuto inoltre indispensabile, per consentire un proficuo utilizzo delle risorse, collocare la definizione delle strategie di intervento nel contesto normativo e nella realtà dei servizi attualmente esistenti nella Regione Piemonte;

si provvede all'approvazione dei seguenti Allegati, parte integrante della presente Deliberazione:

-Allegato 1, "Il contesto normativo e le azioni promosse dalla regione nell'ambito della prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne", quale strumento di supporto sia per le attività di programmazione regionale che per la progettazione e realizzazione degli interventi sul territorio regionale;

-Allegato 2 "Criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della L.119/2013, della L.R.16/2009 e del DPGR n. 17/R del 16.11.2009", al fine di assicurare l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'assegnazione delle risorse nazionali e regionali dedicate, nel pieno rispetto della tempistica individuata nel DPCM di riparto delle risorse statali, sopra richiamato.

Ritenuto prioritario intervenire a sostegno delle iniziative esistenti nell'ambito della prevenzione, dell'accoglienza e del sostegno delle donne vittime di maltrattamenti e violenza, realizzate dai centri Antiviolenza a titolarità pubblica ex LR 16/2009 e dalle organizzazioni del privato sociale attive sul territorio piemontese, con le specifiche finalità di:

-creare di una Rete di coordinamento regionale dei Centri Antiviolenza in grado di assicurare su ciascun territorio provinciale tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e servizi) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;

-sostenere su tutto il territorio regionale la presenza e le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'avvio verso percorsi di autonomia;

-favorire l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni

previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;

-realizzare attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione;

-sostenere la realizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione e di attività formative di aggiornamento per gli/le operatori/trici, anche in relazione ai profili standard presenti nel Repertorio regionale degli Standard Formativi, quali l'Operatrice servizi antiviolenza, al fine di garantire un'offerta formativa omogenea e certificabile su tutto il territorio regionale;

-promuovere il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522", promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

-sostenere e potenziare la sperimentazione e diffusione degli interventi per il sostegno e la presa in carico dei soggetti responsabili della violenza;

dato atto che le suddette finalità saranno perseguite attraverso un apposito bando regionale, da emanarsi sulla base dei criteri individuati nell'Allegato 2 alla presente deliberazione e volto al finanziamento delle reti territoriali antiviolenza, aventi dimensione sovrazonale adeguata alla realizzazione degli interventi, coincidente con l'ambito provinciale o sovracomunale di competenza del Centro Antiviolenza di riferimento sul territorio.

Ritenuto opportuno prevedere che le richieste di finanziamento per la realizzazione degli interventi di rete possano essere proposte:

- dai Comuni ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali titolari dei Centri Antiviolenza, articolati con uno o più sportelli sul territorio di riferimento, finanziati nell'ambito Piano Regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne (DGR n. 2-9099 del 7 luglio 2008) e/o con i bandi regionali di cui alle DD n.100 e n. 199 del 2013 e delle Case rifugio;
- dalle Organizzazioni senza scopo di lucro, in possesso dei seguenti requisiti:
 - iscritte negli appositi albi/registri regionali o al registro delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate;
 - che abbiano tra i propri scopi statutari e contenuto esclusivo o prioritario della propria attività la lotta alla violenza sulle donne,
 - in possesso di esperienza di almeno 3 anni nel settore;
 - che gestiscano Centri Antiviolenza, sportelli antiviolenza o case rifugio, anche a titolarità pubblica, sulla base di appositi accordi sottoscritti con gli enti pubblici titolari dei servizi, oppure
 - che abbiano sottoscritto, o che intendano sottoscrivere, entro il 31.1.2015, protocolli formali di collaborazione in base alla normativa vigente con gli enti e servizi pubblici titolari di Centri antiviolenza, per la realizzazione in forma coordinata di interventi a favore delle donne vittime di violenza sul territorio di riferimento.

Il protocollo rappresenta lo strumento per implementare/consolidare la rete a sostegno del Centro Antiviolenza, che può articolarsi:

- in uno o più sportelli;
- nel collegamento con una o più Case Rifugio;
- attraverso interventi a gestione diretta o gestiti da organizzazioni del privato sociale.

Rilevato che gli atti di localizzazione dei servizi da parte delle Province, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. A) della L.R.16/2009, si considerano coincidenti con quelli adottati a suo tempo in sede di

attuazione del Piano Regionale di cui alla DGR n. 2-9099 del 7 luglio 2008, nonché con le comunicazioni pervenute in merito alle iniziative finanziate in attuazione dei bandi regionali di cui alle DD n.100 e n.199 del 2013;

dato atto che alla spesa complessiva di € 997.338,16, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte come segue:

-per una quota di € 200.000 con gli stanziamenti di cui all'UPB 19061 (cap. 153010/2014), destinati all'attuazione della LR 16/2009;

-per una quota pari ad € 797.338,16 a valere sul Fmto per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base alle Intese n. 86/CU e n. 97/Cu del 2014, da impegnarsi ad avvenuto accertamento della relativa entrata, che presenta la necessaria disponibilità;

accertato che, in applicazione di quanto previsto all'art. 4 comma 1 del DPGR n.17/R del 2009, gli stanziamenti di cui sopra saranno ripartiti in via preventiva, con apposita determinazione dirigenziale, tra gli 8 ambiti territoriali provinciali, sulla base dei seguenti criteri:

a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascuna provincia;

b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni (fonte dati: BDDE Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile).

Visto che le risorse regionali di cui alla LR 16/2009 concorrono al sostegno delle finalità previste con il presente provvedimento e che, pertanto, nelle more dell'aggiornamento del quadro normativo e regolamentare regionale, i criteri individuati con il presente atto sostituiscono quelli individuati nell'Allegato 1 alla DGR n. 26-1871 del 21.04.2011, per quanto attiene all'assegnazione delle risorse di parte corrente;

tutto ciò premesso;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 l.r. 7/2001)" e s.m.i.;

visto l'art. 17 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la l.r. 5 febbraio 2014, n. 1 "Legge Finanziaria per l'anno 2014";

vista la l.r. 5 febbraio 2014, n. 2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

vista la D.G.R. n. 1 - 7079 del 10 febbraio 2014 "Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 - Bilancio di previsione per l'anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016" Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione";

vista la D.G.R. n. 2 - 7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”;

vista la D.G.R. n. 27-7141 del 24 febbraio 2014 di approvazione del piano di attività e di spesa dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali per l’anno 2014;

vista la D.G.R. n. 7-7274 del 25 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”;

informata la Commissione consiliare competente, in data 29.10.2014;

visto il parere favorevole della Conferenza regione/Autonomie Locali espresso in data 14.11.2014;

la Giunta regionale con voti unanimi,

delibera

-di approvare, in sede di prima attuazione degli artt. 3 e 5 bis della L.119/2013, in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, ed al fine di assicurare l’espletamento di tutte le procedure necessarie all’assegnazione delle risorse nazionali e regionali dedicate, nel pieno rispetto della tempistica individuata nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto delle risorse statali, i seguenti Allegati, parte integrante della presente Deliberazione:

-Allegato 1, “Il contesto normativo e le azioni promosse dalla Regione nell’ambito della prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne”;

-Allegato 2 “Criteri per l’accesso ai finanziamenti per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della L.119/2013, della L.R.16/2009 e del DPGR n. 17/R del 16.11.2009”;

-di dare atto che i criteri individuati nell’Allegato 2 sostituiscono quelli individuati nell’Allegato 1 alla DGR n. 26-1871 del 21.04.2011, per quanto attiene l’assegnazione delle risorse di parte corrente di cui alla LR 16/2009, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4 comma 1 del DPGR n. 17/R del 2009;

-di prevedere che alla spesa complessiva di € 997.338.16, derivante dall’attuazione del presente provvedimento, si faccia fronte come segue:

-per una quota di € 200.000 con gli stanziamenti di cui all’UPB 19061 (cap. 153010/2014), destinati all’attuazione della LR 16/2009;

-per una quota pari ad € 797.338,16 a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base alle Intese n. 86/CU e n. 97/Cu del 2014, da impegnarsi ad avvenuto accertamento della relativa entrata;

-di demandare al Dirigente competente della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia previa adozione di idonei provvedimenti di impegno e di accertamento l’adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

- di modificare l’Allegato A della D.G.R. n. 23-437 del 2.8.2010 secondo quanto di seguito riportato: “21. Assegnazione ai Comuni, ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali ed alle organizzazioni del terzo settore dei contributi per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza ai sensi della L.R. 16/2009 e della L. 119/2013. Responsabile: Direttore

Regionale pro-tempore. Termini: 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze”.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

IL CONTESTO NORMATIVO E LE AZIONI PROMOSSE DALLA REGIONE NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

1. Il contesto normativo

L'intervento della Regione Piemonte a favore delle donne vittime di violenza, ha preso avvio, nell'anno 2008, con l'adozione del Piano Regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne (DGR n. 2-9099 del 7 luglio 2008) e la contestuale approvazione della L.R. n. 11/2008 istitutiva del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti".

Tale intervento si colloca in un contesto sociale, non solo a dimensione regionale, dove per anni, la sola rete solidale nei confronti delle donne vittime di violenza era quella costituita dalle Associazioni di donne che offrivano, in termini del tutto volontaristici, accoglienza e supporto.

La necessità di creare dei punti di riferimento univoci ed identificabili su tutto il territorio piemontese, che si presentino al contempo quale "nodo" di collegamento della rete solidale già esistente, ha portato all'approvazione della L.R. 16/2009 istitutiva dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

Con tale provvedimento, la Regione ha inteso fornire una risposta più incisiva, sul piano di interventi ed azioni mirate ed operative, alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

Sulla base del dettato normativo regionale:

-Per Centri Antiviolenza si intendono luoghi che offrono accoglienza, sostegno e percorsi di autonomia e superamento del disagio alle donne, sole o con figli, vittime di violenza, in raccordo con la rete dei servizi del territorio e con le Case Rifugio;

-Per Case Rifugio si intendono strutture residenziali di tipo sociale ad indirizzo segreto, che offrono ospitalità temporanea ed alloggio alle donne, sole o con figli, vittime di violenza, per le quali si renda necessario l'allontanamento da una situazione di pericolo per l'incolumità propria e degli eventuali figli, e/o dal luogo in cui è avvenuta la violenza.

Il Regolamento regionale di cui al D.P.G.R. n. 17/R del 16 novembre 2009, attuativo della LR 16/2009 definisce nel dettaglio i requisiti gestionali dei centri Antiviolenza ed i requisiti strutturali e gestionali delle Case Rifugio, introducendo, inoltre, la previsione che i Centri antiviolenza possano essere di nuova istituzione oppure coincidere con gli sportelli informativi già attivati a livello provinciale, nell'ambito del piano regionale, in precedenza citato, del 2008.

In riferimento all'aspetto sanitario, le nuove linee guida proposte dall'OMS ¹, si propongono di aiutare i diversi Paesi a migliorare l'approccio utilizzato dal proprio sistema sanitario nell'assistere le donne vittime di violenza, ma soprattutto nel saper riconoscere i segnali della violenza subita.

Con la L.n.77 del 2013 è stata disposta la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011". Obiettivo della Convenzione è quello di proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, e contestualmente, promuovere la concreta parità tra i sessi, eliminando ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne.

¹ Who (2013), *Responding to intimate partner violence and sexual violence against women*, Who Geneva. http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf.

La Convenzione prevede, inoltre, la predisposizione di politiche e misure di protezione e di assistenza a favore delle donne vittime di violenza e di violenza domestica, nonché azioni che promuovano la cooperazione internazionale.

Tra gli obiettivi, la Convenzione prevede che le organizzazioni e le autorità incaricate dell'applicazione della legge, adottino un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

La recente Legge 15 ottobre 2013, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", tra l'altro, individua, tra gli obiettivi dell'adottando Piano d'Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, "quello di *potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza*" (Art. 5, comma 2, lett d).

In attuazione della suddetta normativa, è stata approvata l'Intesa CU n.86 del 10.7.2014 inerente il DPCM avente ad oggetto il riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne ai sensi dell'art. 5 bis comma 2 del DL 93/2913, convertito in L.119/2013.

Il riparto delle risorse di cui sopra è stato effettuato tenuto conto del numero di servizi antiviolenza presenti sul territorio nazionale al 30.10.2013; rilevati, secondo quanto definito dalla Commissione Politiche Sociali della Conferenza Stato/Regioni, includendo:

- sia i centri a titolarità pubblica (secondo quanto previsto dalla LR 16/2009),
- sia i centri antiviolenza con "almeno una forma convenzionale con Enti pubblici",
- sia le Case Rifugio, quali "strutture residenziali dedicate a tale attività con supporto stabile di personale che provvede alla gestione della casa".

2. Attività promosse e realizzate dalla Regione Piemonte

- Convenzione tra la Regione Piemonte e l'AO Ospedale Infantile Regina Margherita – Sant'Anna

Nell'anno 2008, è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione Piemonte e l'AO Ospedale Infantile Regina Margherita – Sant'Anna, per l'affidamento del ruolo di capofila del Progetto "Prevenzione e cura delle donne vittime di violenza sessuale e fisica, primo programma di aggiornamento, formazione e comunicazione". Le iniziative sono state progettate e realizzate dal Servizio SVS dell'Ospedale Sant'Anna in collaborazione con il Centro Demetra dell'Ospedale Molinette.

Lo stanziamento iniziale, pari ad euro 300.000,00, disposto dall'Assessorato Pari Opportunità nell'anno 2007, ha consentito, nel tempo, la progettazione delle seguenti attività:

- 2008: corso di formazione per operatori sanitari del Pronto Soccorso e Dea degli Ospedali Regionali sulla violenza domestica e sessuale contro le donne, articolato in 2 moduli formativi, per un totale di 646 operatori formati;
- 2008/2009: corso di formazione per operatori del territorio sulla violenza domestica e sessuale contro le donne, articolato in 10 edizioni, per un totale di 574 operatori formati presso diverse sedi delle province della Regione;
- 2009/2010: due corsi di formazione sul tema della prevenzione delle mutilazioni genitali femminili, per un ammontare di 1511 operatori coinvolti.

A seguito di questo ciclo di formazione ed in conformità con la previsione normativa (L.R. 16/2009 art. 6 comma 2, lett.b) circa la promozione, all'interno delle strutture di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri, di specifici Centri di soccorso per violenza sulle donne, nel 2009 con D.G.R. n. 14-

12159, è stata approvata la rete regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime, unitamente ad uno schema di protocollo sanitario per il soccorso alle donne vittime di violenza sessuale e per la gestione dei casi di violenza domestica.

Per garantire l'adeguata assistenza su tutto il territorio regionale ogni azienda sanitaria ha individuato un Referente, con il compito di coordinare il complessivo intervento di accoglienza ed assistenza delle vittime di violenza al fine di costruire la rete locale.

A livello di ogni singolo presidio ospedaliero, la deliberazione regionale ha previsto l'individuazione di due Referenti di Pronto Soccorso chiamati ad applicare ed a rendere operativi i protocolli di intervento sanitario redatti in sede regionale adattandoli alla specificità della propria rete locale.

- Istituzione del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti"

Con Legge regionale n. 11/08, già richiamata, la Regione ha istituito un "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti". Il Fondo è stato attivato nel 2009 con una dotazione pari a 750.000,00 euro. Possono accedervi tutte le donne che già non usufruiscono del gratuito patrocinio a spese dello Stato o che ne usufruiscono, ma solo per le spese non coperte dallo stesso. Con la stessa Legge regionale sono stati istituiti appositi elenchi di avvocati specialisti sulla materia, depositati presso ciascun Ordine. La Regione ha finanziato con 110,000,00 euro un ciclo di corsi di formazione e aggiornamento necessari per l'iscrizione agli elenchi stessi.

- Sostegno alle attività degli sportelli antiviolenza realizzati nell'ambito dei piani provinciali antiviolenza 2008

In attesa dell'istituzione dei Centri Antiviolenza, come previsto dalla L.R. n. 16/2009 e dal DPGR n. 17/R del 2009, è apparso necessario garantire continuità ai servizi di sostegno avviati attraverso i finanziamenti di cui al "Piano regionale per il contrasto della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime" del 2008, al fine di non arrecare pregiudizio alle iniziative già poste in essere dalle Amministrazioni Provinciali.

A tal fine, nel 2009 e 2010 sono stati disposti due finanziamenti annuali da assegnare alle Province, al fine di concorrere a garantire la prosecuzione delle attività di Sportello rivolte alle donne vittima di violenza, secondo le modalità ed i progetti oggetto di specifico finanziamento nel 2008.

I fondi sono stati utilizzati a livello locale sia per finanziare le attività degli sportelli sia per sostenere le iniziative organizzate dalle Province, in rete sul territorio, al fine di sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare le donne sui servizi offerti dagli sportelli, realizzando la più ampia tutela delle vittime o potenziali vittime.

- Bandi regionali 2013 per l'assegnazione di finanziamenti in conto capitale destinati ad interventi di adeguamento o allestimento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.

Nel corso del 2013, l'Amministrazione Regionale ha approvato due bandi per l'accesso ai finanziamenti finalizzati ad interventi edilizi e impiantistici di adeguamento o allestimento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, oltre alla fornitura di arredi e attrezzature utili allo svolgimento dell'attività.

Gli interventi finanziati hanno riguardato 10 Centri Antiviolenza e 6 Case Rifugio, siti su tutto il territorio regionale. I progetti sono stati presentati da n. 6 Comuni e da n. 8 Consorzi dei servizi socio-assistenziali, in partnership con diverse realtà associative presenti sul territorio.

- Interventi a sostegno dell'autonomia delle donne vittime di violenza

La Regione Piemonte è da tempo impegnata a promuovere e sostenere interventi concreti contro la violenza alle donne, un fenomeno gravissimo e ancora troppo diffuso, che nega alle donne dignità, diritti e pari opportunità.

Nella convinzione che il riscatto per le donne vittime di violenza, dopo la prima fase di accoglienza e sostegno per il recupero fisico e psichico, si può completare solo con il recupero dell'autonomia, mediante la costruzione o ricostruzione di un progetto di vita autonomo, che deve comprendere un'adeguata opportunità di lavoro, la Regione Piemonte, ha sperimentato con l'ultimo Bando POR-FSE 2011-2013 la realizzazione di progetti di inclusione socio-lavorativa a favore di donne vittime di violenza, oltre che di grave sfruttamento e tratta.

Il Bando si è rivelato di grande interesse per la rete degli operatori pubblici e privati del territorio piemontese ed ha visto la presentazione di ben 17 progetti, rivolti ad oltre 300 destinatarie, realizzati da reti di partenariato diffuse capillarmente su tutto il territorio regionale.

Tali progetti, pur registrando alcuni risultati significativi dal punto di vista dell'effettivo inserimento lavorativo delle destinatarie, hanno confermato le numerose difficoltà che le donne devono affrontare nel lungo e difficile percorso di uscita dalla violenza per il raggiungimento dell'autonomia personale.

Per questo la Regione, nella fase di progettazione dei nuovi interventi, è impegnata ad operare sempre più attivamente, anche sulla base di un approfondito lavoro di analisi e monitoraggio degli esiti dei interventi realizzati, per favorire lo sviluppo di tutte le sinergie utili a facilitare il raggiungimento dell'obiettivo dell'autonomia personale delle destinatarie, consolidando e sviluppando una fattiva collaborazione con le reti degli operatori attivi sul territorio piemontese.

- Definizione del Profilo regionale "Operatrice servizi antiviolenza" da inserire nel Repertorio regionale degli standard formativi della Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro.

Il profilo di Operatrice servizi antiviolenza è il risultato di un'azione sinergica sul tema del contrasto alla violenza contro le donne che ha visto un confronto e un dibattito tra i vari attori istituzionali e non (Regione Piemonte, associazioni, agenzie formative, agenzie per il lavoro, ecc.) che a diverso titolo hanno partecipato a progetti o gruppi di lavoro o tavoli di coordinamento finalizzati all'accoglienza e alla presa in carico di donne vittime di violenza.

Dal lavoro congiunto tra la Commissione Tecnica Pari Opportunità nel sistema educativo e nel lavoro² ed i Focus group di approfondimento sui "Percorsi per uscire dalla violenza" attivati in relazione al Bando POR-FSE 2011, di cui al punto precedente, si è individuato un set di competenze per una formazione mirata delle operatrici dei servizi antiviolenza, che possono completare e integrare le diverse competenze già presenti ma non finalizzate al target specifico, possono riconoscere e aggiornare professionalità acquisite con anni di esperienza diretta sul campo e formare in modo omogeneo nuove risorse.

L'"Operatrice servizi antiviolenza" opera nel contesto dell'intervento e della prevenzione alla violenza contro le donne e i minori presenti, all'interno di centri e servizi antiviolenza, strutture di accoglienza e attraverso azioni e progetti espressamente dedicati. È in grado di accogliere, sostenere, orientare, ospitare le donne vittime di violenza di genere e di attivare relazioni interne ed esterne all'organizzazione di riferimento in un'ottica di rete territoriale, fungendo da raccordo tra i diversi attori coinvolti. Predisporre sostegni individualizzati, valutazione di pericolo, piano di sicurezza e affiancamento legale. Si occupa di predisporre le metodologie, gli strumenti e i contenuti per la raccolta di dati sulle donne accolte/ospitate, il monitoraggio e la valutazione degli interventi. Contribuisce a promuovere: azioni di informazione, sensibilizzazione, comunicazione, politiche attive di cambiamento culturale e percorsi di responsabilità sociale condivisi per il contrasto alla violenza di genere.

² Afferente al settore Standard Formativi, Qualità ed Orientamento Professionale

- Interventi di formazione per gli Operatori di Polizia Locale

Il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza è da tempo impegnato a promuovere interventi di formazione per gli Operatori di Polizia Locale sulle problematiche relative agli abusi e maltrattamenti. L'obiettivo è di accrescere la conoscenza e la capacità di intervento degli Operatori sulla violenza interpersonale affinché siano in grado di rapportarsi alle persone e di adottare adeguate strategie di intervento. L'azione di formazione si inserisce nel quadro degli interventi di prevenzione sociale, repressione, tutela e assistenza alle vittime attuati con approccio integrato e interistituzionale. Ad oggi oltre 300 operatori di Polizia Locale provenienti da tutti i Comuni piemontesi hanno partecipato ai corsi che hanno trattato specificatamente il tema della violenza contro le donne e dentro le mura domestiche. Altri percorsi formativi sono stati avviati al fine di stimolare la collaborazione con figure professionali che si occupano di problemi dell'età evolutiva e degli adolescenti in particolare. Inoltre decine di Operatori sono stati formati nell'ambito di alcuni progetti regionali. In questi anni altre centinaia di Operatori di Polizia Locale si sono formati attraverso la realizzazione di esperienze progettuali finanziate con le risorse della legge regionale 23/2007. Tutti gli Operatori formati hanno gli elementi per riconoscere ed intervenire in modo adeguato di fronte alle situazioni più complesse. Su tali argomenti il Settore svolge costantemente attività di informazione attraverso il proprio sito web:
<http://www.regione.piemonte.it/sicurezza/taccuino/vittime.htm>.

- Progetto Piemonte in rete contro la tratta

Il progetto, attualmente alla VI edizione, è finalizzato al contrasto del fenomeno della tratta degli esseri umani e a sostegno delle vittime e si pone in esecuzione dell'art. 13 della L. 228/2003 e dell'art. 18 del T.U. Immigrazione, riferiti ai programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime.

Il progetto è co-finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Piemonte e - con somme in liquidità o in valorizzazioni - da Enti locali ed Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali.

Le attività si articolano in interventi che attraverso azioni di prima emersione delle vittime (contatti in strada e indoor), si sviluppano verso percorsi di accoglienza residenziale, assistenza sanitaria-psicologica e legale, inserimento socio-lavorativo volti a favorire l'acquisizione dell'autonomia economica e abitativa.

Negli anni, si è consolidata una significativa rete territoriale composta da soggetti istituzionali e del terzo settore che collaborano e cooperano per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

- Azioni e protocolli d'intesa con le Istituzioni scolastiche e formative

-Il progetto "MOVE UP. Destinazioni alternative. Rispetto della diversità, prevenzione della violenza e uso consapevole delle nuove tecnologie" rientra nel quadro delle iniziative realizzate dalla Regione Piemonte in ambito POR FSE per promuovere l'educazione alle pari opportunità in ambito scolastico.

L'attenzione alle differenze e le correlate tematiche della prevenzione della violenza, della tutela del rispetto della persona e del contrasto di ogni forma di discriminazione sono state indicate come priorità nelle scuole nel "Piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime", mentre è sempre più attuale l'attenzione, soprattutto in riferimento al mondo della scuola e dei giovani, all'importanza di un uso consapevole delle nuove tecnologie che spesso nascondono rischi ed insidie diventando il veicolo di fenomeni di violenza, di bullismo o di discriminazione.

Il progetto MOVE UP è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle agenzie formative e prevede il coinvolgimento non solo di docenti e studenti, ma anche dei loro genitori. Sono

stati raggiunti circa 15.000 allievi, sono state realizzate 240 animazioni teatrali e 80 incontri di approfondimento, si sono incontrati 2.626 genitori e 872 docenti e dirigenti scolastici.

-L'Assessorato Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro promuove nelle scuole una serie di azioni che nascono con l'intento di incrementare "lo stare bene a scuola", garantendo la normale attività didattica in un'ottica di rispetto reciproco, rispetto delle regole. Fra le varie azioni si citano:

- la collaborazione con le Forze dell'ordine nell'ambito del Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, le Questure del Piemonte ed il Comando Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" per contrastare e prevenire fenomeni di bullismo o di violenza nelle scuole.

- Il progetto percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari con il Forum del Volontariato del Piemonte e l'USR che ha lo scopo di creare un percorso educativo di recupero che permetta agli studenti sospesi dalla scuole secondarie di secondo grado, di risarcire il danno recato attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili, contribuendo alla responsabilizzazione degli allievi, alla diffusione del volontariato fra i giovani, realizzando nuove forme di collaborazione scuola – famiglia.

L'Assessorato all'Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, l'Assessorato alla Sanità e l'USR collaborano da anni nell'ambito di un protocollo d'intesa relativo alle azioni di promozione e di educazione alla salute nelle scuole. Attualmente il protocollo, sottoscritto nel 2011 è in fase di rinnovo.

- Progetti per la promozione e la diffusione della cultura di parità per tutti nel mondo del lavoro e nel sistema educativo.

Nel 2011 la Regione ha approvato l'atto di indirizzo per la realizzazione di un bando regionale per Progetti finalizzati alla promozione e diffusione della cultura di parità per tutti nel mondo del lavoro e nel sistema educativo. Sono stati ammessi a finanziamento 39 progetti su tutto il territorio regionale, tutt'ora in corso di realizzazione. Alcuni di essi hanno trattato specificamente il tema della prevenzione della violenza di genere e tutti hanno sviluppato sensibilizzazione anche su questo tema.

3. Prima mappatura dei Centri e delle Case rifugio operanti sul territorio regionale

A seguito dell'approvazione della Legge 119/2013, la Regione ha preso parte alla rilevazione dati, avviata dalla Commissione Politiche Sociali della Conferenza Stato-Regioni, al fine di definire una prima mappatura dei servizi contro la violenza sulle donne, presenti sul territorio nazionale al 30.10.2013, includendo nella mappatura, secondo i criteri definiti nell'ambito della Commissione Politiche Sociali, sia i centri a titolarità pubblica (secondo quanto previsto dalla LR 16/2009), sia i centri anti violenza con "almeno una forma convenzionale con Enti pubblici", nonché le Case Rifugio, quali "strutture residenziali dedicate a tale attività con supporto stabile di personale che provvede alla gestione della casa".

Sulla base della suddetta mappatura, risultano pertanto attivi sul territorio regionale al 30 ottobre 2013:

- n. 20 Centri Antiviolenza, di cui 15 a titolarità pubblica e 5 a titolarità privata, in possesso di protocolli/accordi con gli enti territoriali;
- n. 7 Case Rifugio, di cui 5 a titolarità pubblica e 2 a titolarità privata.

I **Centri Antiviolenza** rilevati sono così suddivisi:

2 ad Alessandria, 4 ad Asti, 1 a Biella, 3 a Cuneo, 4 a Novara, 4 a Torino, 1 a Vercelli ed 1 nella provincia del Vco.

Titolari del servizio sono i Consorzi Socio-Assistenziali, le Associazioni di Volontariato, Comuni, Province e Comunità Montane; nella maggior parte dei casi, i gestori del servizio coincidono con i titolari dello stesso.

Per quanto concerne la dimensione territoriale del servizio si osserva che, laddove la titolarità è in capo ad un Consorzio socio-assistenziale, l'operatività si estende all'intero ambito consortile; negli altri casi, l'intervento si estende ai comuni di una stessa Provincia.

L'esigenza di definire collaborazioni stabili tra servizi, istituzioni ed organizzazioni del privato sociale per affrontare il fenomeno della violenza sulle donne ha determinato la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra i diversi soggetti operanti sul territorio, con i quali sono stati definiti gli obiettivi, gli ambiti di territorialità e le attività di ciascuno.

Le case rifugio al momento sono presenti nelle sole province di Biella, Cuneo e Torino.

Oltre a tali servizi, esistono sul territorio regionale altri 13 centri/sportelli antiviolenza che non hanno risposto alla rilevazione nazionale o che hanno titolarità privata: questi ultimi non sono stati inseriti nella mappatura in quanto non risultano aver sottoscritto accordi/protocolli con gli enti pubblici, benché in possesso di una significativa esperienza in materia. Diversi di questi centri e sportelli sono stati attivati/potenziati attraverso i finanziamenti di cui al Piano Regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne (DGR n. 2-9099 del 7 luglio 2008).

Inoltre, attraverso i finanziamenti in conto capitale di cui alla LR 16/2009, assegnati attraverso 2 distinti bandi di finanziamento approvati nel 2013, risultano attualmente in corso di realizzazione n. 3 nuove Case Rifugio nelle province di Cuneo e del Verbano-Cusio-Ossola.

Accanto ai centri, opera il "Coordinamento della Rete Sanitaria per l'accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza sessuale e domestica", attivato con DGR n. 14-12159 del 21.9.2009, costituito da un Referente per Azienda Sanitaria Regionale e da due referenti per ogni Ospedale sede di Pronto Soccorso-DEA.

La funzione di Coordinamento è garantita dai Responsabili dei seguenti Centri:

Centro soccorso violenza sessuale (svs)

AO Citta' della salute e della scienza di Torino (presidio Sant'Anna)

Centro di ascolto e supporto contro la violenza domestica 'Demetra',

AO Citta' della salute e della scienza di Torino (presidio Molinette -dermatologico)

Alla data odierna, inoltre:

-n. 3 centri sul territorio piemontese fanno parte della rete del numero di pubblica utilità 1522, afferente al Dipartimento per le Pari Opportunità che, dal 2006, ha sviluppato, mediante l'attivazione di tale servizio, un'ampia azione di sistema per l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne

-n. 2 associazioni della realtà piemontese aderiscono all'Associazione nazionale D.I.Re-Donne in Rete contro la violenza, la cui funzione è quella di raccordo e coordinamento con e tra le singole reti regionali.

4. I dati e l'andamento del fenomeno (2008-2013).

In termini complessivi, a livello nazionale, in base al rapporto ISTAT pubblicato nel 2006, 5 milioni di donne hanno subito violenze sessuali; 3 milioni 961 mila violenze fisiche; circa 1 milione di donne ha subito stupri o tentati stupri; 7 milioni 134 mila donne hanno subito o subiscono violenza psicologica; 2 milioni 938 mila donne hanno subito violenza domestica. Nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate. Il sommerso è elevatissimo e raggiunge circa il 96% delle violenze da un non partner e il 93% di quelle da partner. Anche nel caso degli stupri la quasi totalità non è denunciata (91,6%)».

L'IRES, nell'ambito delle attività del centro di Coordinamento Regionale contro la violenza sulle donne, istituito nel 2008, ha collaborato con la Regione Piemonte nella realizzazione della rilevazione dati sui casi seguiti dai Servizi Sociali piemontesi negli anni 2008 e 2009.

Nel 2008, sul territorio regionale, risultavano 548 le donne che avevano preso contatto con i Servizi, di cui $\frac{3}{4}$ sono state prese in carico; complessivamente, pertanto, i casi di violenza contro le donne in carico agli Enti Gestori, nell'anno 2008, sono stati 912. Sono state le donne marocchine, dopo le donne italiane, a presentarsi maggiormente ai Servizi Sociali per problematiche legate alla violenza, seguite dalle donne nigeriane, albanesi ed ucraine.

I dati elaborati dall'IRES relativi **all'anno 2009** presentano un fenomeno in crescita (occorre, però, al contempo precisare che non tutti gli Enti Gestori rilevano il fenomeno della violenza con strumenti dedicati): 647 donne hanno preso contatto con i Servizi per problematiche connesse alla violenza, di queste, il 76% ha accettato un percorso di aiuto attivato dal Servizio. Le donne italiane, a differenza di quanto emerso nel 2008, hanno rappresentato la maggioranza in termini assoluti; il 22% delle donne che hanno subito violenza, inoltre, non aveva figli, mentre i restanti $\frac{2}{3}$ aveva uno o due figli.

Il 45% delle donne che hanno subito violenza e che si sono presentate ai Servizi, risultavano avere un'età tra i 30 e i 40 anni.

Si registrava, al contempo, un aumento del dato riferito ai percorsi di aiuti attivati dai Servizi Sociali rispetto all'anno precedente: si raggiunge il 79%.

La prima mappatura nazionale realizzata al 30 ottobre 2013, richiamata al paragrafo 3, ha rappresentato un tentativo di rilevare i dati direttamente dai centri antiviolenza presenti sul territorio. Di seguito una breve sintesi dei dati raccolti dai 20 centri antiviolenza che hanno aderito alla rilevazione in Piemonte.

Gli operatori impegnati nella gestione dei Centri risultano essere 258, per la maggior parte assistenti sociali, psicologhe, avvocati, facilitatori culturali, volontari.

Nel corso dei primi 10 mesi del 2013, 1549 sono state le richieste di aiuto pervenute ai 20 Centri antiviolenza rilevati, di cui il 64,5% provenienti da donne italiane ed il 34,5% da donne di nazionalità straniera, con un'età mediamente compresa tra i 35 ed i 40 anni.

Si evidenzia, a tal proposito, che oltre agli utenti accolti a seguito di accesso diretto agli sportelli, i Centri svolgono anche una cospicua attività di consulenza telefonica.

Benché i dati relativi alla situazione familiare delle donne prese in carico non siano completi, si denota, comunque, una prevalenza di donne con figli a carico, per i quali si profila, quindi, l'ulteriore problematica della gestione della cosiddetta "violenza assistita".

In riferimento al citato fenomeno della violenza assistita, si verifica come lo stesso sia strettamente collegato alla violenza che si consuma tra le pareti di casa, perpetrata dal compagno o dal marito, a danno della propria moglie o compagna, che subisce maltrattamenti fisici e psicologici, umiliazioni, percosse e talvolta viene uccisa, tutto questo alla presenza dei figli, molto spesso minorenni³.

E' stato ampiamente dimostrato, attraverso studi ed evidenze cliniche, quanto queste esperienze sfavorevoli vissute nell'infanzia se non tempestivamente prese in carico e adeguatamente curate, incidano negativamente sul percorso evolutivo del bambino, a livello psicologico, fisico e sociale.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità⁴ ha definito la violenza assistita una grave forma di maltrattamento psicologico.

I bambini, inoltre, possono diventare vittime dirette del maltrattamento, durante gli episodi di aggressione contro la propria madre, e/ o essere strumentalizzati e manipolati.

³ Una ricerca condotta nell'anno 2011 da Save the Children, in tre regioni campione del nord, centro e sud Italia, ha stimato in 400.000 i bambini che assistono a violenze sulle proprie madri. Save The children 2011, "Spettatori e vittime: i minori e la violenza assistita in ambito domestico. Analisi dell'efficienza del sistema di protezione in Italia".

⁴ OMS 2006 "Preventing child maltreatment: a guidance taking action and generating evidence".

Più in generale, la violenza contro le donne viene definita dall'OMS *“Un problema di salute di proporzioni globali enormi”*.

Se ne deduce, quindi, che trattandosi di una questione strutturale globale, si impone la necessità di interventi coordinati ed integrati da parte degli operatori e dei servizi che si occupano di violenza contro le donne e degli operatori e servizi che si occupano di tutela dei minori, in una prospettiva che veda azioni di cura e riparazione sinergiche, rivolte al “sistema famiglia” nel suo complesso, comprese quelle nei confronti del genitore maltrattante.

Criteria per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della L.119/2013, della L.R.16/2009 e del DPGR n.17/R del 16.11.2009.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, della L.16/2009 e del regolamento attuativo di cui al DPGR n.17/R del 2009, ed in particolare alle seguenti azioni:

1. creazione di una Rete di coordinamento regionale dei Centri Antiviolenza in grado di assicurare su ciascun territorio provinciale tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e servizi) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;
2. sostenere su tutto il territorio regionale la presenza e le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'avvio verso percorsi di autonomia;
3. favorire l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti,
4. sostenere la realizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione e di attività formative di aggiornamento per gli/le operatori/trici¹ anche in relazione ai profili standard presenti nel Repertorio regionale degli Standard Formativi, quali l'Operatrice servizi antiviolenza, al fine di garantire un'offerta formativa omogenea e certificabile² su tutto il territorio regionale
5. promuovere il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522";
6. sostenere e potenziare la sperimentazione e diffusione degli interventi per il sostegno e la presa in carico degli autori della violenza.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene prioritario finanziare le attività e gli interventi a favore delle donne vittime di violenza di seguito specificati:

- accoglienza e ascolto
- orientamento all'utilizzo
- sostegno psicologico
- colloqui orientativi in materia legale
- accoglienza residenziale, anche in situazioni di emergenza

¹ Come richiesto art. 12-13-14 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – Istanbul 11/05/2012

² Ai sensi d.lgs 13 del 16/01/2013

- percorsi personalizzati di protezione, sostegno ed accompagnamento al recupero dell'autonomia personale e sociale
- attività finalizzate alla prevenzione ed all'emersione del fenomeno
- formazione/aggiornamento degli/le operatori/trici
- sperimentazione di interventi di presa in carico degli autori della violenza.

Gli interventi, della durata di almeno 18 mesi, devono essere realizzati dalle reti territoriali composte da:

- Centri Antiviolenza, a carattere provinciale o sovrazonale, aventi le caratteristiche di cui alla LR16/2009, articolati con uno o più sportelli sul territorio di riferimento, finanziati nell'ambito del Piano Regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne (DGR n. 2-9099 del 7 luglio 2008) e/o con i bandi regionali di cui alle DD n.100 e n.199 del 2013;
- organizzazioni senza scopo di lucro, che siano parte della rete del centro Antiviolenza provinciale/sovrazonale, o gestiscano Centri o sportelli antiviolenza, attraverso accordi o protocolli di collaborazione già esistenti o da sottoscrivere entro il 31.01.2015, con almeno 3 anni di esperienza nel settore.
- enti/organizzazioni titolari delle case rifugio, autorizzate o da autorizzarsi ai sensi del DPGR n. 17/R del 2009, non oltre il 31.1.2015;
- amministrazioni provinciali;
- servizi socio-sanitari del territorio;
- agenzie formative accreditate e servizi al lavoro;
- eventuali altri attori pubblici e del privato sociale che si riterrà utile/necessario coinvolgere nella rete per garantire alle vittime protezione, interventi sanitari e sociosanitari, sicurezza e reinserimento sociale, quali ad esempio: Autorità giudiziarie, Forze dell'Ordine, istituzioni scolastiche, Ordini professionali, organizzazioni senza scopo di lucro ed associazioni.

Possono far parte della rete territoriale anche organizzazioni del privato sociale che non siano in possesso di un'esperienza triennale nel settore, ma abbiano in atto una forma stabile di collaborazione con le organizzazioni aventi il suddetto requisito.

Gli atti di localizzazione dei servizi da parte delle Province, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. A) della L.R.16/2009, si considerano coincidenti con quelli adottati a suo tempo in sede di attuazione del Piano Regionale di cui alla DGR n. 2-9099 del 7 luglio 2008, nonché con le comunicazioni pervenute in merito alle iniziative finanziate in attuazione dei bandi regionali di cui alle DD n.100 e n.199 del 2013.

Ciascuna richiesta di finanziamento deve essere formulata nell'ambito di un protocollo territoriale, già sottoscritto o da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2015: ciascun protocollo d'intesa, pur comprendendo una molteplicità di soggetti firmatari, pubblici e del privato sociale, può dar luogo alla presentazione di una sola richiesta di finanziamento.

Il protocollo d'intesa rappresenta lo strumento per implementare/consolidare la rete territoriale a sostegno del centro Antiviolenza, che può articolarsi:

- in uno o più sportelli sul territorio;
- nel collegamento con una o più Case Rifugio;
- attraverso interventi a gestione diretta da parte dell'ente pubblico, di altri enti pubblici della rete, o gestiti da organizzazioni del privato sociale.

Sulla base di quanto definito nell'ambito dei protocolli locali, possono presentare istanza di contributo ai sensi della presente Deliberazione:

- i Comuni ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali titolari dei Centri Antiviolenza articolati con uno o più sportelli sul territorio di riferimento, finanziati nell'ambito Piano Regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne (DGR n. 2-9099 del 7 luglio 2008) e/o con i bandi regionali per contributi in conto capitale di cui alla LR 16/2009 di cui alle DD n.100 e n. 199 del 2013 e delle Case rifugio autorizzate o da autorizzarsi ai sensi del DPGR n. 17/R del 2009, non oltre il 31.1.2015;
- le Organizzazioni senza scopo di lucro, in possesso dei seguenti requisiti:

- iscritte negli appositi albi registri regionali del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione sociale o iscritte al registro delle Onlus presso l'agenzia delle entrate
- che abbiano tra i propri scopi statutari e contenuto esclusivo o prioritario della propria attività la lotta alla violenza sulle donne;
- in possesso di esperienza di almeno 3 anni nel settore;
- che gestiscano Centri Antiviolenza, sportelli antiviolenza o case rifugio (autorizzate o da autorizzarsi ai sensi del DPGR n. 17/R del 2009, non oltre il 31.1.2015), anche a titolarità pubblica, sulla base di appositi accordi sottoscritti con gli enti pubblici titolari dei servizi, oppure
- che abbiano sottoscritto, o che intendano sottoscrivere, entro il 31.1.2015, protocolli di collaborazione in base alla normativa vigente con gli enti e servizi pubblici titolari di Centri antiviolenza, per la realizzazione in forma coordinata di interventi a favore delle donne vittime di violenza sul territorio di riferimento.

c) Entità dei finanziamenti

Concorrono all'attuazione del presente provvedimento le seguenti risorse:

1. € 797.338,16, di cui al Fondo nazionale per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2103 ed in base alle Intese n. 86/CU e n. 97/CU del 2014, dei quali sarà disposto l'impegno ad avvenuto accertamento della relativa entrata;
2. €200.000 di fondi regionali per l'applicazione della LR 16/2009 (cap.153010/2014).

Al fine di attuare un'allocazione equa delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPGR n. 17/R del 2009, gli importi stanziati sono ripartiti in via preliminare tra gli otto ambiti territoriali provinciali piemontesi sulla base dei seguenti criteri:

- a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascuna provincia;
- b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni (fonte dati BDDE Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile).

Fermo restando il riparto preventivo di cui sopra, i finanziamenti richiesti da ciascuna rete territoriale non possono in ogni caso superare i seguenti importi, definiti sulla base del bacino di popolazione di riferimento:

-sotto 100.000 abitanti	massimo €20.000
-da 100.001 a 300.000	massimo €70.000
-da 300.001 a 600.000	massimo €100.000
-oltre 600.000	massimo €125.000.

Qualora da un ambito provinciale pervenga un'unica istanza, espressione della rete territoriale di riferimento, il finanziamento richiesto può corrispondere all'intero importo assegnabile all'ambito stesso sulla base del riparto preventivo di cui sopra.

E' richiesto un cofinanziamento minimo obbligatorio pari al 20% del costo totale degli interventi, da assicurarsi attraverso fondi degli enti/organizzazioni partner della rete progettuale e/o attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione per la realizzazione degli interventi.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- A. Spese di personale (esclusivamente le figure professionali di cui al DPGR n. 17/R del 2009)
- B. Spese per convenzioni con Case Rifugio già operanti sul territorio oppure con altre strutture di accoglienza autorizzate al funzionamento in base alla normativa vigente, purché adeguate a rispondere all'esigenza specifica (art. 9, comma 2 DPGR n. 17/R del 16.11.2009).

- C. Altre spese previste nell'ambito dei progetti personalizzati di sostegno alle donne vittime di violenza, quali percorsi per l'autonomia, sostegno socio-educativo ai figli minori e tutto quanto non previsto nei precedenti punti, purché effettivamente finalizzato al sostegno della donna e degli eventuali figli;
- D. Spese per attivare il collegamento dei centri con la rete nazionale di emergenza 1522 entro il 31.12.2015;
- E. Spese generali di funzionamento (utenze, affitto locali, materiali di consumo) dei centri e delle Case Rifugio (massimo 20% del costo totale degli interventi);
- F. Spese per la formazione/l'aggiornamento degli operatori (massimo 5% del costo totale degli interventi);
- G. Le spese di cui ai punti precedenti, finalizzate alla sperimentazione di interventi di presa in carico degli autori della violenza, se previsti.

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di graduatorie a carattere provinciale.

Le istanze verranno classificate secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse, calcolato con i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo
Rete territoriale: coinvolgimento dei soggetti istituzionali e del privato sociale e modalità di raccordo con i servizi socio-sanitari del territorio di riferimento	10
Entità del co-finanziamento dei proponenti	10
Presenza ed articolazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio dei casi e degli interventi	5
TOTALE	25

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

Qualora per uno o più tra gli otto ambiti territoriali provinciali non vi siano le condizioni per l'assegnazione dell'intero importo previsto sulla base del riparto preventivo delle risorse, di cui al punto c), in presenza di progetti non finanziabili o non presentati, le risorse non assegnate vengono ridistribuite tra gli enti beneficiari secondo criteri proporzionali.

Nel caso in cui l'ammontare dei finanziamenti assegnabili superi la somma stanziata a bilancio regionale 2014, si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

f) Concessione dei contributi

L'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avverrà con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta l'erogazione del 70% dei finanziamenti. Il restante 30% verrà liquidato a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati.

g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è il Direttore Regionale competente pro-tempore.

Il Responsabile dell'istruttoria è la Dr.ssa Caprioglio.

L'Istruttoria e la valutazione delle istanze di contributo è affidata ad un Nucleo di valutazione, formato dai Dirigenti e funzionari rappresentanti della Direzione Regionale competente in materia.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro 60 giorni a decorre dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

h) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

i) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti, nonché ad inviare annualmente i dati relativi alle attività dei centri, delle case Rifugio ed ai casi seguiti, assicurando la disponibilità del set di dati quantitativi e qualitativi che la Regione Piemonte individuerà, nell'ambito della rilevazione da attivarsi, anche al fine di trasmettere eventuali dati richiesti dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

l) Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al presente bando sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

- Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;
- Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;
- Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;
- Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217.

m) Trattamento dei dati personali

A norma dell'Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni seguenti:

Il trattamento che si effettuerà (art. 13):

- ha le seguenti finalità: concessione dei finanziamenti per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della L.119/2013, della L.R.16/2009 e del DPGR n. 17/R del 16.11.2009;
- sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata da incaricati della Direzione competente;
- i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o del personale dell'ufficio incaricato del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario al procedimento amministrativo, ed il loro ed eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata concessione del contributo.

Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Torino- Piazza Castello n. 165.

Il responsabile del trattamento è il Direttore regionale pro tempore.

Al titolare o al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti dal D. Lgs 196/2003.